

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1186

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE  
(CARTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(LONGO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(VISENTINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio

*Presentato il 24 gennaio 1984*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La crisi dell'economia mondiale dell'ultimo periodo ha avuto effetti deleteri nel settore dell'economia marittima mondiale; in tale quadro va considerata la crisi del sistema portuale italiano il quale ha visto drasticamente calare il volume delle merci movimentate e conseguentemente delle entrate con cui far fronte alle spese di organizzazione e gestione.

È da tener presente al riguardo che l'organizzazione dei porti — così come del resto l'intero sistema produttivo del nostro paese — non consente a fronte di una diminuzione della utilizzazione degli impianti di poter ridurre, con immediatezza, la relativa forza lavoro onde poter portare a pareggio le entrate con le spese; ne è derivata pertanto per l'intero sistema portuale nazionale una situazione

di squilibrio finanziario di gravità tale da renderne problematica la sopravvivenza per l'ordinaria gestione, mentre sono del tutto impensabili investimenti che ridiano efficienza e competitività per fronteggiare la concorrenza, resa più agguerrita proprio da un momento di crisi, dei porti sia del Nord Europa che dell'area del Mediterraneo.

Il Governo ha già affrontato il problema di un alleggerimento della forza lavoro impiegata nei porti con il decreto-legge n. 103 del 1983 convertito nella legge 23 maggio 1983, n. 230, che ha previsto l'esodo anticipato sia di dipendenti degli enti portuali che dei lavoratori portuali.

Nel quadro di un'azione rivolta a risanare il settore e a promuovere lo sviluppo delle attività e dei servizi portuali, si pone ora la necessità di incrementare le entrate finanziarie dei consorzi e degli enti autonomi portuali, nonché delle aziende e dei magazzini e dei mezzi meccanici, onde consentire agli stessi di risanare le relative gestioni e di effettuare gli investimenti necessari per il recupero delle correnti di traffico perdute, per l'acquisizione di nuovi traffici e per richiamare altre iniziative nell'ambito dei porti.

A tale finalità provvede l'allegato disegno di legge con il quale vengono modificate le misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci nei porti nonché delle tasse e soprattasse portuali, e viene disposta la devoluzione di congrua parte delle stesse a favore degli enti o consorzi che nei porti operano.

In particolare l'articolo 1 dell'allegato disegno di legge prevede la soluzione di alcune questioni interpretative in sede di applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, che aveva disposto il raddoppio delle misure delle tasse di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile

1974, n. 117. Tale ultima normativa demanda ad apposito decreto del Presidente della Repubblica la fissazione dell'entità delle aliquote in materia di tasse previste dal citato decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47.

In sede di applicazione del menzionato articolo 6 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, ci si è a lungo chiesto se il puro raddoppio previsto dalla norma stessa fosse immediatamente operativo o richiedesse al contrario comunque la emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 2 dell'allegato disegno di legge prevede il raddoppio della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, e l'aumento di otto volte della misura oggi in vigore della tassa e soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1962, n. 82.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede poi la devoluzione del 50 per cento degli importi riscossi in applicazione della tassa erariale di cui all'articolo 1, lettera a) allegato schema disegno di legge, nonché dell'80 per cento degli importi riscossi in applicazione della tassa e soprattassa di ancoraggio, agli enti, ai consorzi e alle aziende portuali per le finalità di cui si è fatto sopra parola.

Relativamente agli effetti sull'erario delle disposizioni proposte, vi è da rilevare che a fronte degli oneri per le previste devoluzioni degli importi riscossi in alcuni porti, si avrà senz'altro un incremento delle entrate più che compensativo per effetto del previsto aumento della misura delle tasse.

Inoltre, tenuto conto che l'incidenza delle nuove aliquote è minima rispetto al valore delle merci imbarcate e sbarcate, si può con sicurezza escludere ogni effetto distorsivo delle stesse sui traffici dei nostri porti con vantaggio dei porti esteri concorrenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

A modifica del disposto dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e dell'articolo 1, primo comma, seconda parte, della legge 5 maggio 1976, n. 355, a decorrere dal 17 dicembre 1981 le misure delle tasse di cui all'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, già determinate con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974 e con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 4 ottobre 1977, sono stabilite nei seguenti importi per ogni tonnellate metrica:

## a) tassa erariale:

lire 20 fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

lire 30 materiali da costruzione muraria;

lire 50 cereali;

lire 100 altre merci;

b) tassa portuale sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti di Genova, Venezia, Napoli, Palermo, Civitavecchia, Trieste e Savona:

lire 30 fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

lire 70 sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento ed agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di soda;

lire 180 cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lire 360 articoli di abbigliamento, cacao, caffè, calofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, thè e trementina;

lire 240 merci diverse da quelle sopra indicate;

c) tassa portuale sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina:

lire 30 fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

lire 70 sabbia, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento ed agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di soda;

lire 180 merci diverse da quelle sopra indicate.

Ai fini dell'applicazione delle tasse portuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 355, deve intendersi che il porto di Cagliari comprende le località di Sarroch, Sant'Antioco e La Maddalena, il porto di Ancona la località Falconara Marittima e quello di Messina la località Milazzo.

A decorrere dalla medesima data del 17 dicembre 1981 indicata nel primo comma del presente articolo, nel porto di Brindisi le misure della tassa portuale stabilite dall'articolo 34 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono raddoppiate.

## ART. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure della tassa erariale di cui alla lettera a) del precedente articolo sono raddoppiate.

A decorrere dalla stessa data le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono

aumentate di otto volte rispetto alle misure in vigore.

Il cinquanta per cento degli importi riscossi, in applicazione delle tasse di cui al primo comma e l'ottanta per cento degli importi riscossi in applicazione del secondo comma del presente articolo, nei porti rientranti nell'ambito delle giurisdizioni degli enti e consorzi autonomi portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono o siano autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e consorzi e alle predette aziende ed è destinato al risanamento delle relative gestioni al 31 dicembre 1983 e ad investimenti per il miglioramento e il potenziamento dei servizi.